



CORTE DEI CONTI

**COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO**

composto dai Magistrati

Massimiliano Minerva	Presidente
Alessandro Forlani	Consigliere
Benedetto Brancoli Busdraghi	Primo Referendario
Anna Peta	Primo Referendario
Daniela D'Amaro	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023.

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 4/2025/CCC, con la quale è stato approvato il *“Quadro programmatico per l’anno 2025”*;

VISTO il decreto presidenziale n. 3/2025/CCC di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la deliberazione n. 47/2025/CCC del Collegio del controllo concomitante;

VISTA la nota del 13/11/2025, trasmessa dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (*prot. n. 0611460/2025*);

VISTA la relazione di deferimento del Magistrato istruttore (*prot. n. 1394/2025*);

VISTA l’ordinanza n. 24/2025/CCC, con cui il Presidente ha convocato l’odierna camera di consiglio e s.m.i.;

UDITO il Relatore, dott.ssa Anna Peta.

PREMESSO

1. Nel quadro programmatico per l’anno 2025 del Collegio del controllo concomitante (deliberazione n. 4/2025/CCC) è stata inserita la misura *“Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”*.

L’intervento in discorso si inserisce nell’ambito del ventaglio di misure eccezionali azionabili per far fronte a specifiche problematiche che possono minare la produzione agricola.

Nell’ambito delle funzioni di controllo ex art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 questo Collegio ha approvato la deliberazione n. 47/2025/CCC avente ad oggetto gli esiti dell’indagine condotta sullo stato di avanzamento dell’intervento in discorso.

A conclusione dei controlli effettuati il Collegio aveva raccomandato al MASAF di: *i) svolgere un controllo sull’andamento della misura e adottare ogni azione necessaria al raggiungimento degli obiettivi; ii) comunicare a questo Collegio entro il 20 novembre 2025 l’avvenuto conseguimento dell’obiettivo al 31 ottobre 2025 o, in caso contrario, lo stato degli atti e le eventuali azioni correttive adottate*” (così, deliberazione n. 47/2025/CCC).

A riscontro della deliberazione, in data 13/11/2025, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (d’ora in poi, anche, MASAF) trasmetteva una nota in cui comunicava le azioni intraprese a seguito del deposito della pronuncia di questa Corte, producendo altresì la documentazione di supporto (*prot. n. 0611460/2025*).

Ritenuta esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore redigeva la relazione finale, dando atto delle misure adottate e procedeva a richiedere al Presidente del Collegio il deferimento della questione per l'esame collegiale.

CONSIDERATO

1. Quadro normativo di riferimento

L'art. 22, comma 1, *“Controllo concomitante della Corte dei conti per accelerare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale”* del d.l. n. 76 del 2020 recita: *“La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”*.

La funzione in discorso è tesa a stimolare la corretta azione amministrativa, onde evitare gravi carenze gestionali e ritardi che possano pregiudicare gli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale (cfr. Collegio del controllo concomitante deliberazioni n. 18/2022/CCC, n. 4/2024/CCC, n. 57/2024/CCC, n. 58/2024/CCC e n. 46/2025/CCC; l'esercizio del controllo può comportare le conseguenze tipizzate agli artt. 11, comma 2, della l. n. 15 del 2009 e 22 del d.l. n. 76 del 2020, nonché, qualora il Collegio accerti la presenza di ritardi o di carenze gestionali tali da non integrare la soglia di gravità prevista dalle disposizioni testé richiamate, può esitare nella formulazione di specifiche raccomandazioni per stimolare un percorso auto-correttivo da parte dell'Amministrazione.

2.1. Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi: descrizione della misura.

L'intervento *“Sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”* si inserisce nell'ambito del ventaglio di misure eccezionali azionabili per far fronte a specifiche problematiche che possono minare la produzione agricola.

Le rese, la qualità del prodotto e i relativi prezzi sono influenzati da plurimi fattori esterni con impatti a breve termine, come le condizioni meteorologiche e altri eventi ambientali o sanitari (ad esempio, malattie degli animali e organismi nocivi per le piante), dagli sviluppi dei mercati agricoli, dalle perturbazioni degli scambi o da eventi geopolitici. Alcuni dei rischi prospettati possono ritenersi fisiologici, rinvenendo una loro composizione in seno alla stessa azienda

agricola oppure tramite strumenti di mercato o di ripartizione del rischio privato (ad esempio, polizze assicurative). Altri rischi presentano, invece, una portata maggiormente dirompente.

In questi casi, le imprese assicuratrici potrebbero non avere incentivi a offrire adeguati strumenti di gestione del rischio: ad esempio, le compagnie di assicurazione potrebbero non essere disposte a fornire una copertura sulla base di premi ragionevoli.

È in tale contesto che si rende necessario un intervento pubblico nell'economia mediante misure specifiche e di carattere eccezionale.

Allo scopo, il Regolamento (Ue) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ha istituito una riserva agricola, per il periodo 2023/2027, secondo quanto meglio precisato dall'art. 16, paragrafo 2, del Regolamento medesimo.

Nell'ambito della cornice delineata, il Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/2675 della Commissione europea del 10 ottobre 2024 ha introdotto una misura eccezionale per fornire sostegno ai settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania. Tale intervento pubblico si è reso necessario in quanto le perdite economiche e gli ingenti danni subiti dai produttori agricoli a causa delle condizioni climatiche avverse costituiscono un problema specifico ai sensi dell'art. 221 del Reg. (Ue) n. 1308 del 2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure azionabili ex artt. 219 o 220 del Regolamento medesimo.

Più in dettaglio, l'art. 1, commi 1 e 2, del Reg. (Ue) 2024/2675 ha statuito: *"1. Un aiuto dell'Unione di importo totale pari a 119 700 000EUR è messo a disposizione di Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento. 2. La spesa dell'Unione sostenuta conformemente al presente regolamento non supera l'importo totale di: (omissis) d) 37 400 000EUR per l'Italia (omissis)"*.

Le spese sostenute nell'ambito della misura in discorso sono finanziabili solo qualora siano effettuate entro il 30 aprile 2025 (cd. data di ammissibilità della spesa).

Considerato che gli importi assegnati risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, l'Italia – al pari degli altri Stati membri destinatari della misura in discorso (ossia, Bulgaria, Germania, Estonia e Romania) – è stata autorizzata a concedere un sostegno supplementare nazionale agli agricoltori, fino a un massimo del 200% del contributo dell'Unione europea (i.e., 37.400.000 euro di risorse europee per l'Italia), da versare entro il 31 luglio 2025 (cfr. art. 1, c. 8, del Reg. Ue 2024/2675).

L'assegnazione del sostegno finanziario deve avvenire nel rispetto dei principi conati dal Reg. (Ue) 2024/2675 e, in particolare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici effettivi subiti dagli agricoltori interessati, evitando distorsioni del mercato o della concorrenza. Allo scopo, i predetti Stati membri devono comunicare alla Commissione europea i seguenti elementi informativi: (a) una descrizione delle misure da adottare; (b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto, i relativi importi e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori; (c) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche; (d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure; (e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompenazioni; (f) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese; (g) l'ammontare del sostegno supplementare nazionale concesso; (h) le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Entro il 31 ottobre 2025, l'Italia - al pari degli altri Stati membri interessati dalla misura - è chiamata a notificare alla Commissione europea gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, per fonte di finanziamento (ossia, risorse europee e sostegno supplementare nazionale), il numero e il tipo di beneficiari nonché la valutazione dell'efficacia della misura.

Nell'ambito di questa cornice il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 ha disposto il cofinanziamento nazionale pubblico, a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987, dell'aiuto supplementare per le misure adottate in applicazione dell'art. 1 del Reg. di esecuzione (Ue) 2675/2024 per un importo pari a 74.800.000,00 euro.

Con successivo Decreto del 23 dicembre 2024, n. 675528 del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste *"Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi"* sono stati definiti i tempi dell'istruttoria (art. 4, come successivamente sostituito dall'art. 3 del decreto MASAF 11 marzo 2025 n. 110851), individuati i beneficiari del sostegno finanziario di emergenza in discorso (art. 2), l'ambito territoriale e i seminativi che, in conseguenza della perdurante siccità, hanno subito perdite della produzione maggiori del 30 per cento, definendo gli importi degli aiuti, per fasce di perdita di produzione.

Più in dettaglio, il decreto del MASAF rimette ad AGEA-Coordinamento la definizione dell'ammontare dell'aiuto erogabile, il quale deve essere calcolato sulla base delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e delle superfici di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto medesimo. Il coefficiente del livello di aiuto è differenziato in

tre “classi” di sostegno in relazione alle specifiche fasce di riduzione di produttività, come meglio rappresentato nella tabella che segue.

Tab. 1 – Coefficienti di livello di aiuto per fasce di riduzione di produttività

Riduzione di produttività	Coefficienti di livello di aiuto
Da > 30% a 50%	1
Da > 50% a 70%	1,5
Da > 70%	2

Fonte: decreto del 23 dicembre 2024, n. 675528 del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste “Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da eventi climatici avversi”.

L’art. 3, comma 2 del decreto in discorso precisa, inoltre, che non saranno erogati aiuti con importo inferiore a cinquanta euro per azienda.

Da ultimo, l’allegato 1 al decreto MASAF n. 675528 del 23 dicembre 2024 definisce le metodologie per l’individuazione degli eventi, dei danni alle produzioni e per la determinazione degli importi indennizzabili ad ettaro.

2.2. Le fonti di finanziamento. - Sotto il profilo della dotazione finanziaria, la misura trova copertura in plurime fonti finanziarie, europee e nazionali. In particolare, la dotazione finanziaria complessiva prevista per la realizzazione dell’intervento assomma a 112.200.000 euro, di cui 37.400.000 euro di fonte europea (art. 1, comma 2, del Reg. Ue 2024/2675) e 74.800.000 euro, a valere sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987 (art. 1 del decreto del MEF del 31 ottobre 2024; cfr. anche art. 1, c. 8, del Reg. Ue 2024/2675).

Per le analisi di dettaglio si rinvia a quanto già accertato con la deliberazione n. 47/2025/CCC.

2.3. Governance. - L’intervento prevede una *governance* attuativa articolata in una pluralità di soggetti, per la cui disamina in dettaglio si richiama quanto già definito con la deliberazione n. 47/2025/CCC.

2.4. Verifica delle misure adottate. - In questa sede, va rammentato che con la deliberazione n. 47/2025/CCC questa Corte aveva sottolineato la necessità che il MASAF effettuasse un costante controllo sull’andamento della misura e adottasse ogni azione correttiva necessaria al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Al riguardo, questa magistratura aveva evidenziato, in linea generale, come la delega di funzioni non spoglia il delegante di qualsiasi competenza, ma ne impone una diligente verifica sul corretto e tempestivo esercizio delle funzioni temporaneamente demandate.

2.4.1. Sul punto, l’Amministrazione ha riferito che, successivamente al deposito della predetta pronuncia del Collegio, il Comitato di monitoraggio ha trasmesso al MASAF il verbale del 30 ottobre 2025 e la relativa relazione, redatti a conclusione dei lavori per il rilievo dell’impatto finanziario dell’intervento (così, nota *prot.* n. 0611460/2025).

In particolare, secondo quanto rappresentato dal Ministero, il Comitato - acquisite le informazioni relative agli esiti dell'istruttoria operata da AGEA e alle relative erogazioni - ha proceduto al calcolo degli indicatori previsti dal decreto dipartimentale del 27 febbraio 2025 (*prot. n. 92837*) per il rilievo dell'impatto finanziario e dell'efficacia della misura (ossia, importo totale pagato per misura; numero di beneficiari; numero di ettari che hanno beneficiato del sostegno; percentuale della superficie agricola utilizzata interessata dal sostegno rispetto alle aree colpite; percentuale media delle perdite economiche compensate). I dati, acquisiti da AGEA e dalle Regioni interessate dall'intervento, hanno inoltre permesso la valutazione di ulteriori profili, quali la localizzazione degli aiuti, la dimensione delle aziende beneficiarie, nonché le tempistiche di pagamento.

2.4.1.1. Tali profili valutativi si muovono nella direzione indicata da questo Collegio che, nella parte motiva della deliberazione n. 47/2025/CCC, evidenziava l'opportunità di affinare ulteriormente l'analisi, eventualmente disarticolandola in un sottoinsieme di indicatori che fornissero elementi di misurazione in ordine, a titolo esemplificativo, alla localizzazione degli aiuti e alla dimensione del soggetto beneficiario.

2.4.2. I risultati delle analisi svolte dal Comitato di monitoraggio hanno consentito al Ministero di disporre di tutti gli elementi informativi per le successive comunicazioni alla Commissione europea, da effettuarsi entro il 31 ottobre 2025.

Difatti, in data 31 ottobre 2025, il MASAF - secondo quanto riferito - ha trasmesso alla Commissione europea, mediante il portale ISAMM, le *"informazioni, relative a importi totali versati per ciascuna misura (distinti tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale), numero e tipologia dei beneficiari, valutazione di efficacia della misura"* (così, nota *prot. n. 0611460/2025*).

2.4.2.1. In tal modo, il Ministero ha ottemperato anche all'ultimo adempimento fissato al 31 ottobre 2025 nel pieno rispetto dei tempi.

2.4.3. Per ogni valutazione sullo stato di avanzamento della misura si rinvia a quanto già accertato nella deliberazione n. 47/2025/CCC, atteso che in questa fase l'esercizio del controllo concomitante è finalizzato a verificare il raggiungimento dell'ultimo *target*; un passaggio che - come precisato - può ritenersi effettuato.

Nella predetta pronuncia veniva dato anche atto che, a fronte di n. 356 domande presentate, che non avevano trovato accoglimento per problematiche connesse alla pagabilità, 92 di esse risultavano caratterizzate da criticità insanabili. Nell'ambito delle restanti istanze, solo 96 domande avevano trovato soddisfacimento alla data del 31 luglio 2025. Il MASAF ha trasmesso una nota di AGEA, contenente ulteriori elementi informativi sulle anomalie che hanno impedito l'erogazione, entro il 31 luglio 2025, dei pagamenti delle domande residue (cfr., allegato 4 alla nota *prot. n. 0611460/2025*).

2.5. Nella deliberazione n. 47/2025/CCC era stato inoltre accertato che per i decreti n. 43-89-2024-0001, 43-89-2024-0002 e 43-89-2024-0003, emessi entro il 30 aprile 2025, l'istituto del cassiere aveva restituito l'importo di 406.642,10 euro per n. 426 beneficiari a causa di pagamenti non andati a buon fine. Conseguentemente AGEA aveva provveduto a rimettere tali pagamenti con il decreto n. 43-89-2024-0004 del 28.07.2025, che aveva interessato i predetti 426 beneficiari per un importo complessivo di 406.642,10 euro, di cui 135.534,04 euro imputati alla quota comunitaria e 271.108,06 euro imputati alla quota di cofinanziamento nazionale.

In considerazione della circostanza che tale pagamento era avvenuto dopo il 30 aprile 2025 e avuto riguardo alla cd. data di ammissibilità della spesa a valere su risorse europee ai sensi del Reg. esecuzione (Ue) 2024/2675, il MASAF aveva formulato uno specifico quesito alla Commissione europea in ordine alla correttezza dell'imputazione dell'importo di 135.534,04 euro alla quota comunitaria.

Nel fornire riscontro alla deliberazione n. 47/2025/CCC, il Ministero ha rappresentato che *“la Commissione europea non ha ancora riscontrato il quesito in merito alla possibilità di imputare alla quota comunitaria i pagamenti rimessi in data successiva al 30 aprile (così, nota prot. n. 0611460/2025).*

2.6. Da ultimo, in ordine all'attività dell'organismo di certificazione, il MASAF riferisce di aver richiesto *“all'Organismo di certificazione di riferire [su] eventuali criticità emerse nel corso delle attività condotte sull'intervento in oggetto. A riscontro l'Organismo di certificazione ha comunicato di non aver condotto verifiche specifiche sull'intervento in oggetto in quanto in attesa di ricevere gli universi relativi ai pagamenti per l'esercizio finanziario 2025”* (così, nota prot. n. 0611460/2025).

Si prende atto.

3. Valutazioni conclusive

L'analisi effettuata ha portato a rilevare una *governance* attuativa articolata in una pluralità di soggetti: la funzione di vigilanza dell'intervento in sede istruttoria è stata delegata all'Organismo pagatore AGEA, mentre la fase di valutazione dell'efficacia della misura è stata affidata al Comitato di monitoraggio.

Nella precedente deliberazione n. 47/2025/CCC il Collegio aveva evidenziato l'importanza che il MASAF effettuasse un costante controllo sull'andamento della misura e adottasse ogni azione correttiva necessaria al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

Nel riscontro prodotto nei termini fissati nel dispositivo della deliberazione n. 47/2025/CCC (*i.e.*, 20 novembre 2025), il Ministero ha fornito diversi elementi informativi in ordine all'avvenuto conseguimento dell'ultimo *target* richiesto (*i.e.*, notifica alla Commissione europea degli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, per fonte di finanziamento, il numero e il tipo di beneficiari nonché la valutazione dell'efficacia della misura entro il 31/10/2025).

Parimenti con favore deve essere accolto l'avvenuto affinamento delle analisi con l'impiego di un sottoinsieme di indicatori suscettibili di restituire elementi di misurazione in ordine alla localizzazione degli aiuti e alla dimensione del soggetto beneficiario.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato

ACCERTA

ai sensi di cui in motivazione, l'intervenuta adozione di misure autocorrettive in conformità alle raccomandazioni di cui alla deliberazione n. 47/2025/CCC

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- Commissioni parlamentari competenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 19 dicembre 2025.

Il Magistrato estensore
Anna Peta
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Massimiliano Minerva
(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 23 dicembre 2025

Il Funzionario preposto
Luigina Santoprete
(firmato digitalmente)